SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1540)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUMINETTI, MEZZAPESA, DEGOLA, SAPORITO, MASCARO e RIGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1985

Provvedimenti per i medici interni di cui alla lettera *i*) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'articolo 5, lettera *d*), previde per la prima volta la figura del medico interno universitario con compiti assistenziali.

Nell'ambito della stessa non furono definite nè le funzioni, nè le modalità di reclutamento di questa nuova figura; esse furono così affidate alla determinazione discrezionale delle singole università.

In alcuni atenei le assunzioni avvennero per pubblico concorso, in altri a seguito di deliberazioni nominative del consiglio di amministrazione, in altri ancora con deliberazioni nominative del consiglio di facoltà.

La legge 21 febbraio 1980, n. 28, articolo 7, lettera *h*), e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articolo 58, lettera *i*), ammettevano al giudizio di idoneità per ricercatore universitario confermato i medici interni universitari, ma solo se assunti con delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università e se avessero svolto la loro attività in una o più delle qualifiche elencate nel decreto del Presidente della Repubblica presso una sede universitaria per almeno due anni, anche non consecutivi, entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 dicembre 1979, che si intendevano realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici, ovvero avessero svolto la loro attività presso un istituto universitario nelle categorie citate da almeno un anno accademico, che si intendeva realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi dalla data del 31 ottobre 1979.

Solamente taluni interessati fecero ricorso al tribunale amministrativo regionale per l'incostituzionalità di tali articoli poichè, prima che fossero trascorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, con nota telegrafica ministeriale n. 55 del 7 gennaio 1981 e successiva ministeriale n. 41 del 4 febbraio

1981, inviate per conoscenza a tutte le università in risposta a quanto posto dal rettore dell'università di Bari, il Ministero confermava che solamente i medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di amministrazione o con pubblico concorso potevano partecipare ai giudizi di idoneità a ricercatore universitario confermato, banditi successivamente in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

In risposta al ricorso al tribunale amministrativo regionale di alcuni medici interni universitari di Torino, la Corte costituzionale decretava, in data 19 febbraio 1985 (sentenza n. 46 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50-*bis* del 27 febbraio 1985), l'illegittimità costituzionale articoli 7, lettera *h*), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordino della docenza universitaria), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede l'inclusione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per ricercatore universitario confermato, anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà.

In data 1° luglio 1985 il Consiglio di Stato (seconda sezione, sentenza n. 1112 del 1985), su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, formulava il parere secondo cui i medici interni universitari, che avevano presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale contro gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica e della legge di cui sopra, avevano diritto a partecipare a nuovi giudizi di idoneità per ricercatore universitario confermato, mentre riteneva conforme alle esigenze della giustizia sostanziale estendere, attraverso un intervento legislativo correttivo, il beneficio anche a quei medici interni universitari che, pur essendo in possesso degli stessi requisiti, non avevano impugnato gli atti di non ammissione.

In seguito al parere del Consiglio di Stato, il Ministero della pubblica istruzione inviava a tutti i rettori la richiesta di censire i possibili aventi diritto, cosa che portava alla formulazione di numeri non corretti, comprendendo tutti coloro che erano stati inquadrati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ed in particolare (articolo 58) i titolari di contratti, i titolari di assegni biennali, i borsisti, gli assistenti incaricati o supplenti, i lettori, eccetera.

Si stima molto vicino alla realtà un numero di mille persone che, tuttora in possesso dei requisiti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, mantengono vivo un rapporto di lavoro volontario con le cliniche universitarie.

È peraltro vero che la V Commissione della Camera (Bilancio e programmazione), nell'esaminare su richiesta dell'VIII Commissione (Istruzione) le disponibilità economiche per la copertura di una eventuale legge che sanasse le disparità venutesi a creare con gli articoli della legge del 21 febbraio 1980, n. 28, e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, formulava parere favorevole a condizione che l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori avesse luogo nell'ambito della dotazione organica prevista dalla legge per il ruolo medesimo.

L'intervento legislativo atto a sanare la situazione oggetto delle considerazioni di cui sopra, nonchè della sentenza della Corte costituzionale e del parere espresso dal Consiglio di Stato, non vuole e non deve essere una sanatoria, ma deve porre rimedio ad una situazione discriminatoria venutasi a creare tra professionisti in possesso degli stessi diritti.

Il disegno di legge in oggetto non chiede una assunzione acritica di chiunque abbia stazionato negli istituti universitari per periodi più o meno lunghi, quanto la possibilità, per studiosi che da otto-dieci anni svolgono la loro attività in cliniche universitarie, di partecipare a concorsi riservati dove i titoli scientifici possano essere adeguatamente valutati, considerando anche il ruolo svolto dai medesimi nel sopperire alle carenze di organico delle varie cliniche universitarie che si erano create negli anni dal 1974 al 1983, anno in cui sono stati nominati i primi ricercatori liberi frutto del riordinamento della docenza universitaria.

Per questi motivi, si raccomanda l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nell'ambito della dotazione organica per il ruolo dei ricercatori universitari prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, i medici interni di cui alla lettera *i*) dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà adottata entro il 1° agosto 1980, in possesso del requisito dell'anzianità di servizio previsto nel citato articolo 58 e che non abbiano già partecipato ai due normali giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di ricercatori universitari, sono ammessi a partecipare a due tornate suppletive dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, secondo le modalità previste dall'articolo 59 e seguenti del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministero della pubblica istruzione ripartirà con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, i posti a seconda delle necessità delle singole sedi universitarie.

Per i vincitori dei concorsi suppletivi di cui al primo comma del presente articolo unico l'anzianità di servizio ai fini pensionistici e di carriera decorre dalla data della prima o della seconda tornata dei concorsi per ricercatore universitario confermato, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a seconda che siano risultati vincitori alla prima o alla seconda tornata dei predetti concorsi suppletivi.